

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DELLA DURATA DI 12 MESI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO (SETTORE CONCORSUALE 12/G2 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE - SSD IUS/16 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE (CUP: F12I14000230008) NELL'AMBITO DEL PIANO STRAORDINARIO PER LA RICERCA DENOMINATO ITALY® (ITALIAN TALENTED YOUNG RESEARCHERS) – AZIONE GIOVANI IN RICERCA ANNO 2016 – II TRANCHE – ASSEgni TIPOLOGIA D – CUP: F12I14000230008

bandito con Decreto del Rettore Rep. n. 533/2016 del 19.10.2016, pubblicato all'Albo di Ateneo il 19.10.2016

PROGETTO DI RICERCA

“Il valore ideologico delle previsioni tassative delle nullità nel processo penale”

La ricerca ha come oggetto la disciplina delle nullità nel processo penale, ossia quel nucleo di disposizioni del codice che si occupa di sanzionare le inosservanze dei precetti ritenuti di primaria importanza dal legislatore.

Coinvolgendo uno dei principi cardine dello stato di diritto la divisione dei poteri -, e uno dei problemi più complessi per il giurista di qualsiasi settore disciplinare - il rapporto tra giudice e legge -, il tema ha sempre ricevuto l'attenzione degli studiosi del processo penale, divisi per servirsi di due categorie ideali tra formalisti e sostanzialisti: i primi, in presenza di una difformità tra atto e modello legale, richiedono al giudice di accertare esclusivamente se sia derivata una invalidità qualificabile come nullità, ritenendo non necessaria né doverosa un'indagine sull'offensività concreta del vizio, considerata invece imprescindibile per i fautori dell'altra tesi.

Già in occasione della riforma costituzionale sul “giusto processo” del 1999 i due orientamenti avevano rinvenuto nuovi argomenti a sostegno delle proprie posizioni, individuando tra i principi introdotti con la novella un appiglio costituzionale alla loro tesi (il principio di legalità processuale, i primi, quello della ragionevole durata del processo, i secondi). Ma il punto di deflagrazione - causa del rinnovato interesse per il tema, oggi attualissimo - si è avuto con le pronunce della Corte Costituzionale che ormai un decennio fa hanno stabilito che le norme Cedu nell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo, integrano il dettato costituzionale espresso dall'art. 117 Cost. nella parte in cui impone alla legislazione interna di adeguarsi ai vincoli internazionali. Alle sempre presenti tendenze di eludere il dato normativo della giurisprudenza, spesso pronta a riscrivere la disciplina delle nullità a seconda del caso concreto, si sono sommate le suggestioni di provenienza europea: gli interpreti di orientamento antiformalistico hanno tratto dall'approccio della Corte europea, contraddistinto da una spiccata sensibilità per il criterio del pregiudizio effettivo, nuove ragioni a favore dell'interpretazione patrocinata la quale, per la verità, è stata agevolata da una circostanza tutt'altro che trascurabile: dopo quasi un trentennio di applicazione è difficile sostenere che la disciplina delle nullità abbia saputo adempiere alla funzione per la quale esiste, ossia assicurare funzionalità e garanzie.

La normativa, del resto, presta il fianco ad alcune critiche. Apparentemente ordinata e lineare, non è priva di ambiguità (per esempio, prevedendo che le nullità diverse da quelle assolute non possono essere eccepite da chi <<non ha interesse all'osservanza della disposizione violata>> permette di sostenere due interpretazioni opposte a seconda che l'<<interesse>> sia considerato come concreto ovvero astratto), né di vaghezza (v. le norme che stabiliscono le c.d. nullità di ordine generale, che si servono di concetti i cui confini non sono sempre agevolmente individuabili).

È chiaro allora che, al netto delle bizzarrie della giurisprudenza, tutt'altro che infrequenti, gli spazi lasciati agli interpreti non sono certo angusti, a dispetto della chiara volontà legislativa di limitare quanto più possibile la loro discrezionalità (emblematico al riguardo è l'art. 177 c.p.p., che stabilisce il principio di tassatività delle nullità).

In questo solco si dovrà inserire la ricerca, finalizzata a stabilire se sia possibile pervenire a un'interpretazione in grado di garantire gli interessi che sottostanno alle varie norme processuali, e che stia allo stesso tempo lontano sia da letture eccessivamente formaliste, incuranti delle esigenze di funzionalità del procedimento, sia da teorie fondate sul pregiudizio effettivo, le quali, per la vaghezza del concetto su cui sono impennate, rischiano di minare in radice la legalità del percorso processuale.

La ricerca, che richiederà la partecipazione a convegni e a seminari si articolerà in una prima fase incentrata sulla ricognizione del quadro normativo, giurisprudenziale e dottrinale di riferimento, e in una seconda fase di stesura, concretizzandosi in pubblicazioni scientifiche, compatibilmente con i tempi, anche di natura monografica.

Per dar conto dell'attività svolta, semestralmente sarà presentata una relazione.

Oltre a illustrare il dibattito oggi in alto, verificando la pertinenza dei richiami alla giurisprudenza europea, il cui frequente richiamo al concetto di equità è piuttosto distante dalla nostra tradizione culturale, la ricerca dovrebbe idealmente sboccare nella proposta di una soluzione originale, che s'inserisca nel variegato panorama interpretativo degli ultimi anni, il quale spazia da interpretazioni improntate a un formalismo esagerato, incapace di tenere conto della complessità degli interessi in gioco nel processo penale, a letture che senza troppe esitazioni concludono il loro percorso esegetico assegnando all'etica della responsabilità del singolo giudice un ruolo decisivo, come se gli ideali della certezza e della prevedibilità certamente obsoleti nella originaria versione illuministica fossero definitivamente tramontati.